SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 223/L

LEGGE 9 ottobre 1997, n. **359.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.

LEGGE 9 ottobre 1997, n. **360.**

Adesione del Governo della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) con sede in Londra, istituito il 9 agosto 1944.

97G0396 - 97G0397

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 361.

Regolamento recante modificazioni al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, riguardante la riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, recante la riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 397;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, ad impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:

a) medaglia d'oro al valor di marina;

b) medaglia d'argento al valor di marina;

c) medaglia di bronzo al valor di marina;

d) encomio;

e) medaglia d'oro al merito di marina;

f) medaglia d'argento al merito di marina;

g) medaglia di bronzo al merito di marina.».

Art. 2.

1. L'articolo 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* La medaglia al merito di marina è destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attività e studi finalizzati allo sviluppo ed al progresso della Marina militare italiana, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana.

2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza dei risultati conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

3. La medaglia al merito di marina può essere conferita a cittadini italiani e stranieri. La ricompensa può anche essere conferita alla memoria con le modalità indicate all'articolo 3.».

Art. 3.

L'articolo 8 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* La medaglia al merito di marina ha il diametro di 33 millimetri. Sopra un lato è effigiato l'emblema araldico della Marina militare di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1305, con intorno la legenda "al merito di marina"; sull'altro lato sono incisi il nome del premiato, la data e la località dove si è verificato il fatto che ha dato luogo alla concessione, con intorno la dicitura "Marina militare".

2. La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro con due filetti di colore rosso ai lati, entrambi di millimetri 3, distanti tra di loro 14 millimetri, ed è portata sulla sinistra del petto.

3. Le disposizioni regolamentari relative all'uso dei nastrini sul petto in luogo delle medaglie si applicano anche con riferimento alle medaglie al merito di marina.

4. Sul nastrino delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo è applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1.* Le medaglie al valore di marina e la medaglia d'oro al merito di marina sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

2. L'encomio al valore di marina e le medaglie d'argento e di bronzo al merito di marina sono concesse dal Ministro della difesa sentito, ai sensi dell'articolo 13, il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione Marina.

3. Quando sono destinate a premiare attività o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare, le medaglie al merito di marina sono concesse su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.».

Art. 5.

1. L'articolo 10 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* All'atto del conferimento delle ricompense al valor di marina ed al merito di marina è rilasciato dal Ministro della difesa un brevetto indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data ed il luogo del conferimento.».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 15 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

«Non possono conseguire le ricompense di cui al presente decreto, e avendole conseguite, le perdono di diritto, coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.».

Art. 7.

1. L'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — *1.* Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dal presente decreto, dando comunicazione integrale delle motivazioni qualora si tratti di medaglie al valore ed al merito di marina.

2. I comuni interessati prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di medaglie al valor di marina ed al merito di marina e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria, e dispongono per quanto previsto dall'articolo 19, secondo comma.

3. Le sentenze di condanna che comportano la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, pronunciate a carico di coloro che hanno ottenuto le medaglie di cui al presente decreto, vengono inviate in copia, a cura delle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti, al gabinetto del Ministro della difesa entro il termine di trenta giorni da quando sono divenute definitive; di tale comunicazione la competente cancelleria fa espressa menzione sulla predetta copia.».

Art. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 17 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

«La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è pronunciata, le perdute concessioni di ricompensa di cui al presente decreto.».

Art. 9.

1. L'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — *1.* Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che hanno conseguito, in conformità delle disposizioni, una medaglia per il valor di marina o al merito di marina.

2. Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879.

3. Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.».

Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 19 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

«A cura del Ministero della difesa viene data pubblicazione delle singole concessioni di medaglie al valor di marina ed al merito di marina mediante inserzione nel Foglio d'ordini Marina e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Art. 11.

1. Le medaglie di benemerenza marinara di cui al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, conferite fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono convertite in medaglie al merito di marina.

2. Coloro i quali sono stati insigniti di medaglie di benerenza marinara in base a quanto previsto dall'articolo 7 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, sono autorizzati a fregiarsi della medaglia e del nastrino al merito di marina di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il R.D. 12 luglio 1938, n. 1324, recante riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1938, n. 201, è stato modificato dal D.P.R. 9 maggio 1969, n. 397, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1969, n. 188, e dal D.P.R. 21 ottobre 1950, n. 1081, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1951, n. 11.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 (Disciplina sull'attività di Governo o ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppresso)».

Nota all'art. 3:

— Il D.L.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1305, recante istituzione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1947, n. 275.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 15 del R.D. n. 1324/1938, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 15. — *Non possono conseguire le ricompense di cui al presente decreto, e avendole conseguite, le perdono di diritto, coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.*

Coloro che siano incorsi nell'interdizione, temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le medaglie predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 17 del R.D. n. 1324/1938, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 17. — *La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è pronunciata, le perdute concessioni di ricompensa di cui al presente decreto.*

Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o dal grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione».

Note all'art. 9:

— La legge 13 giugno 1935, n. 1116, recante norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1935, n. 155.

— Il R.D.L. 4 maggio 1936, n. 879, recante norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1936, n. 121.

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 19 del R.D. n. 1324/1938, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 19. — *A cura del Ministero della difesa viene data pubblicazione delle singole concessioni di medaglie al valor di marina ed al merito di marina mediante inserzione nel Foglio d'ordini Marina e nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*

Al comune di nascita del decorato spetta l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno».

Nota all'art. 11:

— Per il nuovo testo dell'art. 7 del R.D. n. 1324/1938, vedi l'art. 2 del presente decreto.

97G0401

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1997.

Rideterminazione delle dotazioni organiche dei direttori e del personale dei livelli e profili professionali delle stazioni sperimentali per l'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare, l'art. 5, comma 25;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare, l'art. 1, comma 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto 10 aprile 1992 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, registrato alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il 4 agosto 1992 al n. 1434, con il quale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, sono state rideterminate in 51 unità le dotazioni organiche complessive del personale statale appartenente al ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, distribuite nei singoli livelli e profili professionali come segue: livello primo, dirigente di ricerca, n. 8; livello secondo, primo ricercatore, n. 14; livello terzo, ricercatore, n. 15; livello quarto, funzionario di amministrazione, n. 4 e collaboratore tecnico n. 1; livello quinto, funzionario di amministrazione, n. 4 e collaboratore tecnico n. 3; livello sesto, collaboratore tecnico, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuitegli in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto per la Funzione pubblica e per gli affari regionali del 3 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 84, con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 in materia di determinazione delle dotazioni organiche, relativamente alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli;

Preso atto che per le stazioni sperimentali per l'industria non si è proceduto, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle operazioni di rilevazione dei carichi di lavoro, previste per il solo personale di supporto amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 549/1995, atteso che nella consistenza organica proposta per tale personale, corrispondente al numero delle stazioni sperimentali esistenti, è individuato, per esigenze funzionali, il direttore ed un solo profilo professionale (funzionario di amministrazione di quarto e quinto livello professionale);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1997, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 59, con il quale, a rettifica del precedente decreto 10 aprile 1995 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata determinata, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993, la dotazione organica provvisoria in numero di 8 unità, dei direttori delle medesime stazioni sperimentali, in servizio alla data del 31 agosto 1993;

Considerato che occorre procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche sia del personale dei livelli e profili professionali appartenenti al ruolo delle stazioni sperimentali dell'industria sia dei direttori delle stazioni medesime;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di quantificazione delle dotazioni organiche del personale statale delle stazioni sperimentali per l'industria di cui alla nota n. 681170 del 30 maggio 1997 e relativo allegato;

Considerato che, limitatamente al personale dell'area della ricerca, la proposta di dotazione organica di cui alla citata nota n. 681170, quantificata in 37 unità appartenenti ai livelli e profili professionali, sulla quale, peraltro, è stata acquisita l'intesa del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 162297 del 2 luglio 1997, risulta inferiore, come indicato dal comma 8 dell'art. 1 della citata legge n. 549/1995, di 14 unità rispetto a quella fissata con il predetto decreto interministeriale 10 aprile 1992;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche dei direttori e del personale dei livelli e profili professionali delle stazioni sperimentali per l'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, quadri 1 e 2, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce le tabelle allegate al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la Funzione pubblica in data 10 aprile 1992, ed al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 dicembre 1996, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 agosto 1997

p. *Il Presidente:* BETTINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 340

TABELLA *A*

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA.

Quadro 1

DOTAZIONE ORGANICA
DEI DIRETTORI DELLE STAZIONI SPERIMENTALI

Direttori (ordinari e straordinari)	8
Totale...	8

Quadro 2

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DI RICERCA

Area ricerca e tecnica

Primo livello professionale	
dirigente di ricerca	5
Totale...	5
Secondo livello professionale	
primo ricercatore	11
Totale...	11
Terzo livello professionale	
ricercatore	10
Totale...	10
Quarto livello professionale	
collaboratore tecnico enti ricerca	1
Totale...	1
Quinto livello professionale	
collaboratore tecnico enti ricerca	1
Totale...	1
Sesto livello professionale	
collaboratore tecnico enti ricerca	1
Totale...	1
Totale area ricerca e tecnica...	29

Area amministrativa

Quarto livello professionale	
funzionario di amministrazione	4
Totale...	4
Quinto livello professionale	
funzionario di amministrazione	4
Totale...	4
Totale area amministrativa...	8
Totale area ricerca e tecnica...	29
Totale area amministrativa...	8
Totale complessivo...	37

97A8411

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 ottobre 1997.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con durata residua di settantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 ottobre 1997 è pari a 49.309 miliardi;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con durata residua di settantasei giorni e con scadenza il 15 gennaio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 ottobre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A8525

DECRETO 23 ottobre 1997.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 ottobre 1997 è pari a 49.309 miliardi;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 aprile 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 ottobre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A8526

DECRETO 23 ottobre 1997.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con durata residua di trecentoquarantanove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 ottobre 1997 è pari a 49.309 miliardi;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con durata residua di trecentoquarantanove giorni e con scadenza il 15 ottobre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 ottobre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A8527

DECRETO 23 ottobre 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni (prima tranche), centottantotto giorni (seconda tranche) e trecentosessantacinque giorni (prima tranche) relativi all'emissione del 15 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 7 ottobre 1997 che hanno disposto per il 15 ottobre 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue (prima tranche), centottantadue (seconda tranche) e trecentosessantacinque (prima tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 ottobre 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,43 per la prima tranche dei B.O.T. a novantadue giorni, a L. 97,29 per la seconda tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 94,30 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 55.022.733.000 per la prima tranche dei buoni a novantadue giorni con scadenza 15 gennaio 1998, a L. 94.857.368.000 per la seconda tranche dei titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 1998 e a L. 284.820.662.500 per la prima tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 ottobre 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,07 per la prima tranche dei B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,67 per la seconda tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,05 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A8528

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Colle Roseo», in La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la sentenza del tribunale civile e penale di La Spezia in data 23-24 aprile 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa edilizia «Colle Roseo», con sede in via P.G. Borachia n. 2, La Spezia;

Visto il decreto ministeriale n. 2994 del 23 luglio 1997 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta della cooperativa edilizia «Colle Roseo» di La Spezia, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il geom. Augusto Campana è stato nominato commissario liquidatore della stessa cooperativa;

Visto che, con istanza datata 26 settembre 1997, il geom. Augusto Campana ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ritenuto, quindi, necessario procedere alla sostituzione del commissario liquidatore dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Lubrano, nato a Messina il 25 giugno 1941, è nominato commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Colle Roseo», con sede in via P.G. Borachia n. 2, La Spezia, in sostituzione del geom. Augusto Campana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1997

Il direttore generale: ARREDI

97A8529

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 ottobre 1997.

Assoggettamento della S.r.l. Acero alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 30 luglio 1997 con cui il tribunale di Biella ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Acero, con sede in Gaglianico (Biella), nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Filati Bertrand ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1990 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Filati Bertrand è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro;

Visti i propri decreti in data 19 settembre 1990 e 19 novembre 1990, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Filati Bertrand è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Acero alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Filati Bertrand;

Vista la nota del dott. De Gennaro in data 28 agosto 1997 che illustra la situazione della società;

Ritenuto che non sussistano i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Acero, con sede in Gaglianico (Biella), collegata alla S.p.a. Filati Bertrand, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Filati Bertrand di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Acero.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A8530

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 settembre 1997.

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società «Consorzio Nuova Pomezia», in Pomezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale in data 12 gennaio 1996 con il quale sono stati revocati gli amministratori ed sindaci della società «Consorzio Nuova Pomezia», con sede in Pomezia, e il dott. Giancarlo Fornaciari è stato nominato commissario governativo dell'ente per un periodo di dodici mesi;

Visto il successivo decreto ministeriale in data 25 marzo 1996 con il quale si è proceduto alla sostituzione del suddetto commissario governativo con il prof. Nicolino Tamilia;

Considerato che il suindicato prof. Nicolino Tamilia con nota del 20 marzo 1997, ha chiesto una proroga dell'incarico affidatogli;

Ritenuta la necessità di concedere tale proroga per consentire al succitato commissario governativo di espletare i molteplici adempimenti connessi al mandato conferitogli e di pervenire alla normalizzazione dell'ente in questione;

Decreta:

I poteri conferiti al prof. Nicolino Tamilia, commissario governativo della società «Consorzio Nuova Pomezia», con sede in Pomezia, sono prorogati per i dodici mesi successivi alla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 23 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8482

DECRETO 13 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Popolare», in San Giovanni Lupatoto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Com. centrale cooperative con nota n. 991 del 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Popolare», con sede in San Giovanni Lupatoto, costituita per rogito notaio dott. Arturo Spinelli, in data 8 dicembre 1946, rep. n. 20803, reg. società n. 2467, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 670/33593.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al Presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;

all'ufficio II.DD.;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 13 ottobre 1997

Il dirigente: PISA

97A8483

DECRETO 14 ottobre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «Bramante per la forestazione e il giardinaggio» a r.l., con sede in Urbino costituita per rogito G. Iacono in data 19 ottobre 1973, repertorio 31840-2105, registro società 646, tribunale di Urbino, BUSC n. 763/128979;

2) società cooperativa agricola «Agricola dei servizi della provincia di Pesaro» a r.l., con sede in Pesaro, costituita per rogito Filippo Barile in data 12 dicembre 1974, repertorio 39674-4346, registro società 2390, tribunale di Pesaro, BUSC n. 830/142652;

3) società cooperativa agricola «Selva Nera» a r.l., con sede in Sant'Angelo in Vado, costituita per rogito G. Mancini in data 16 maggio 1987, repertorio 14960, registro società n. 2636, tribunale di Urbino, BUSC n. 1342/228794;

4) società cooperativa agricola «Agricola del Tarugo» a r.l., con sede in Sant'Ippolito (Pesaro), costituita per rogito A. Gattini in data 8 aprile 1976, repertorio 50131-6087, registro società 768, tribunale di Urbino, BUSC n. 864/145951;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Elettromeccanica Furlo - C. E. M.» a r.l., con sede in Acqualagna (Pesaro), costituita per rogito A. Gattini in data 6 maggio 1978, repertorio 52525-6782, registro società 948, tribunale di Urbino, BUSC n. 970/159711;

6) società cooperativa pesca «Piccola pesca ed affini già Pedini», con sede in Pesaro, costituita per rogito E. Marchionni in data 3 dicembre 1941, repertorio 5924, registro società 538, tribunale di Pesaro, BUSC n. 216/37022.

Pesaro, 14 ottobre 1997

Il direttore reggente: CARBONE

97A8484

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1997 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1997;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.746,127
Marco tedesco	»	975,869
Franco francese	»	290,307
Fiorino olandese	»	866,487
Franco belga	»	47,275
Lira sterlina	»	2.793,643
Lira irlandese	»	2.584,814
Corona danese	»	256,305
Dracma greca	»	6,188
ECU	»	1.914,301
Dollaro canadese	»	1.259,357
Yen giapponese	»	14,464
Franco svizzero	»	1.185,871
Scellino austriaco	»	138,667
Corona norvegese	»	238,605
Corona svedese	»	226,663
Marco finlandese	»	325,999
Escudo portoghese	»	9,607
Peseta spagnola	»	11,566
Dollaro australiano	»	1.264,253

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di settembre 1997, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,366
Albania:		
Lek	»	11,666
Algeria:		
Dinaro algerino	»	29,860

Paese / Valuta		Valore
Angola:		
Readjust Kwanza	Lit.	0,006
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	972,635
Arabia saudita:		
Riyal Saudita	»	464,184
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.741,321
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	972,635
Azerbaigian:		
Manat	»	0,440
Bahama:		
Dollaro Bahama	»	1.741,017
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.618,083
Bangladesh:		
Taka	»	39,080
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	865,618
Belize:		
Dollaro Belize	»	870,508
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.741,017
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	47,796
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,040
Birmania:		
Kyat	»	278,539
Bolivia:		
Boliviano	»	329,429
Botswana:		
Pula	»	469,692
Brasile:		
Real	»	1.592,790
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.147,046
Bulgaria:		
Lev	»	0,979
Burundi:		
Franco Burundi	»	4,968
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,634
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	Lit.	18,199
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	644,821
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	2.102,170
Cile:		
Peso cileno	»	3,740
Cina:		
Renmimbi	»	210,090
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.312,408
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,424
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,871
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,903
Corea del Nord:		
Won Nord	»	791,371
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,910
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	7,325
Croazia:		
Kuna Croazia	»	277,073
Cuba:		
Peso cubano	»	81,127
Dominicana:		
Peso dominicano	»	121,872
Ecuador:		
Sucre	»	0,422
Egitto:		
Lira egiziana	»	512,218
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	198,859
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	474,013
Estonia:		
Corona Estonia	»	121,464
Etiopia:		
Birr	»	260,489
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.789,489

Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	Lit.	1.184,400
Filippine:		
Peso filippino	»	52,922
Gambia:		
Dalasi	»	167,094
Ghana:		
Cedi	»	0,791
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	50,574
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.789,489
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	9,796
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.455,595
Guatemala:		
Quetzal	»	285,186
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,903
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,557
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,217
Haiti:		
Gourde	»	105,071
Honduras:		
Lempira	»	124,200
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	224,845
India:		
Rupia indiana	»	47,796
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,580
Iran:		
Rial iraniano	»	0,580
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.599,927
Islanda:		
Corona Islanda	»	24,310
Israele:		
Shekel	»	496,401
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	304,992
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	Lit.	22,970
Kenya:		
Scellino keniota	»	27,577
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.724,168
Laos:		
New Kip	»	1,758
Lesotho:		
Maluti	»	371,872
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.987,007
Libano:		
Lira libanese	»	1,134
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.741,017
Libia:		
Dinaro libico	»	4.533,356
Lituania:		
Lita Lituania	»	435,278
Macao:		
Pataca	»	217,667
Macedonia:		
Dinaro	»	31,442
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,352
Malawi:		
Kwacha	»	100,761
Malaysia:		
Ringgit	»	578,031
Maldive:		
Rufiya	»	147,919
Malta:		
Lira maltese	»	4.418,483
Marocco:		
Dirham Marocco	»	179,039
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,155
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	79,930
Messico:		
Peso messicano	»	223,387
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	379,630

Mongolia:		
Tugrik	Lit.	2,220
Mozambico:		
Metical	»	0,151
Nepal:		
Rupia nepalese	»	30,333
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	180,115
Nigeria:		
Naira	»	79,549
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.108,193
Oman:		
Rial Oman	»	4.522,123
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	43,009
Panama:		
Balboa	»	1.741,017
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.205,536
Paraguay:		
Guarani	»	0,794
Perù:		
New Sol	»	654,394
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	15,969
Polonia:		
Zloty	»	503,052
Qatar:		
Riyal Qatar	»	478,229
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	51,892
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,777
Romania:		
Leu	»	0,231
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,297
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	5,776
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	468,206
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.789,489
São Tomè:		
Dobra	Lit.	0,729
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	343,634
Sierra Leone:		
Leone	»	2,232
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.147,046
Siria:		
Lira siriana	»	41,601
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	10,378
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,664
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	29,206
Sud Africa:		
Rand	»	371,670
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	11,740
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	4,341
Swaziland:		
Lilangeni	»	371,670
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	60,839
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,814
Thailandia:		
Baht	»	48,849
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.352,338
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	284,258
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.534,658
Turchia:		
Lira turca	»	0,010
Ucraina:		
Hryvnia	»	933,986
Uganda:		
New scellino	»	1,557
Ungheria:		
Forint ungherese	»	8,902

Uruguay:		
Peso uruguaiano	Lit.	178,247
Vanuatu:		
Vatu	»	14,818
Venezuela:		
Bolivar	»	3,505
Vietnam:		
Dong	»	0,148
Western Samoa:		
Taia	»	663,529
Yemen Repubblica:		
Rial	»	13,053
Zaire:		
New Zaire	»	0,014
Zambia:		
Kwacha	»	1,314
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	141,904

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1997

Il direttore centrale: LEO

97A8480

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 ottobre 1997.

Estensione agli anni 1997 e 1998 dell'autorizzazione all'Agenzia spaziale italiana a ricorrere al mercato finanziario sino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi, di cui al decreto interministeriale 13 settembre 1996, per far fronte all'attuazione del piano di riassetto economico-finanziario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, che ha istituito l'Agenzia spaziale italiana con il compito di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi anche al fine della qualificazione e della competitività dell'industria spaziale nazionale sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri di ordine generale deliberati dal CIPE;

Visto il Piano spaziale nazionale 1990-1994, approvato dal CIPE con delibera del 30 luglio 1991;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), la quale per gli anni 1997, 1998 e 1999 ha previsto un contributo annuo rispettivamente di 1.037, 1.232 e 1.285 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito in legge 24 settembre 1992, n. 390, il quale attribuisce all'ASI la facoltà di ricorrere al mercato finanziario previa autorizzazione ministeriale;

Vista la legge 31 maggio 1995, n. 233, che, nell'adottare disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana, ha previsto all'art. 2, comma 2 un Piano di riassetto economico-finanziario dell'ASI che consenta di rivedere i programmi già avviati dal Piano spaziale nazionale 1990-1994 da trasmettere alle Camere;

Visto il suddetto piano di riassetto economico-finanziario in data 31 luglio 1996;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi tenutasi in data 31 luglio 1996 cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'Agenzia spaziale italiana;

Considerato che il Piano medesimo prevede, al fine di conseguire il completo riassorbimento del disavanzo nazionale pregresso e di assicurare nel contempo l'integrale perseguimento degli obblighi assunti in sede internazionale, l'attivazione altresì di una linea di credito;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 1996 con il quale l'ASI è stata autorizzata a fare ricorso al mercato finanziario sino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi nell'anno 1996, per far fronte all'attuazione del piano di riassetto economico-finanziario con imputazione dei seguenti oneri ai capitoli del bilancio dell'ASI sia della quota capitale che della quota interessi;

Vista la nota in data 8 agosto 1997, prot. 97/439, con la quale l'ASI chiede l'estensione dell'autorizzazione al ricorso al credito di cui sopra per gli anni 1997 e 1998;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta predetta al fine di dare attuazione al Piano di riassetto economico-finanziario dell'ASI;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa all'ASI per il ricorso al mercato finanziario sino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi, di cui al decreto interministeriale 13 settembre 1996, per far fronte all'attuazione del piano di riassetto economico-finanziario è estesa agli anni 1997 e 1998.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie di cui all'art. 1, da estinguersi entro il 2002, graveranno sul bilancio ASI, con imputazione ai capitoli di pertinenza sia della quota capitale che della quota interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1997

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

97A8481

DELIBERAZIONE 3 luglio 1997.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993;

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), e 28 dicembre 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (bilancio dello Stato 1997);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1997, n. 513, in corso di registrazione;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del F.S.R.A. stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione dell'8 aprile 1997;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera e di autorizzare le modifiche richieste;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) CIRCUIT LINE S.P.A. - Verona (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: realizzazione di un nuovo sistema automatico di test particolarmente adatto nella produzione di circuiti stampati ad alta tecnologia.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 2.085.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062333/46. Credito agevolato: L. 1.459.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2) DETROIT REFRIGERATION S.P.A. - Ronchi dei Legionari (Gorizia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova gamma di banchi frigoriferi a temperature ribassate e consumi contenuti.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.430.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062110/46. Credito agevolato: L. 1.001.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

3) FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO F.I.A.M.M. S.p.a. - Montecchio Maggiore (Vicenza) (classificata grande impresa) - SOCIETÀ ITALIANA ACCUMULATORI PROD. RICERCA AVEZZANO S.I.A.P.R.A. S.P.A. - Avezzano (L'Aquila).

Titolo del progetto: batteria competitiva per veicoli a due ruote.

Durata e data di inizio: 3 anni dal 20 giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 3.249.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061954/46. Credito agevolato: L. 1.949.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Contratto di finanziamento in solido.

4) FINMECCANICA S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuove tecniche di sorveglianza cooperativa per il controllo del traffico aereo oceanico, continentale e di area terminale.

Durata e data di inizio: 5 anni e 6 mesi dal 2 settembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 27.031.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062075/346 e n. 062074/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 14.867.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 2.703.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

5) HEDAR EDILIZIA METALLICA S.R.L. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: linea di profilatura per coperture metalliche per l'edilizia.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 24 giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 1.050.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062105/46. Credito agevolato: L. 735.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

6) I.P.M. S.P.A. INDUSTRIA PLASTICA MONREGALESE - Mondovì (Cuneo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: realizzazione di film adesivo plastico di tipo innovativo per la produzione di vetri stratificati o laminati, e pertinente processo tecnologico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 ottobre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.260.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062270/46. Credito agevolato: L. 882.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

7) INCAS S.P.A. - Vigliano Biellese (Biella) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema originale per la rilevazione on-line, a telaio, dei difetti sul tessuto.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.300.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061918/46. Credito agevolato: L. 1.610.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

8) INTERMARINE S.P.A. - Sarzana (La Spezia) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: imbarcazioni da lavoro di grandi dimensioni in PRFV realizzato senza stampo.

Durata e data di inizio: 5 anni e 4 mesi dal 1° settembre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 336.000.000;

eleg. L. 12.928.000.000;

totale L. 13.264.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059215/346 e n. 059214/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988 n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento I.M.I. di L. 9.267.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

9) ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: componenti ottici innovativi per reti ottiche (Coiro).

Durata e data di inizio: 3 anni e 11 mesi dal 16 febbraio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 24.636.000.000;

eleg. L. 3.616.000.000;

totale L. 28.252.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061036/346 e n. 061035/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 15.537.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 3.005.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato: all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

10) ORSI AUTOMAZIONE S.P.A. - Genova (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema di supervisione e controllo di processi produttivi di nuova genarazione.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° ottobre 1996.

Costo dichiarato: L. 2.496.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062338/46. Credito agevolato: L. 1.747.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

11) PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI S.P.A - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuove metodologie e sistemi di misura per la previsione e la riduzione dell'usura nei pneumatici di rotolamento.

Durata e data di inizio: 4 anni e 2 mesi dal 1° maggio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 6.288.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061193/46. Credito agevolato: L. 4.087.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

12) PRB PACKAGING SYSTEM S.R.L. - Castel San Pietro Terme (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: studio, progettazione e realizzazione di una nuova incartonatrice flessibile ad alta velocità basata su un innovativo sistema a motorizzazione frazionata.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 17 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.469.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062197/46. Credito agevolato: L. 1.728.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

13) SELTA S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema di gestione per reti di comunicazione (SGRC).

Durata e data di inizio: 3 anni e 6 mesi dal 1° luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 4.926.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061946/46. Credito agevolato: L. 1.600.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.600.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

14) SIRCA S.P.A. - San Dono di Massanzago (Padova) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo per la produzione di componenti fotoreticolabili per vernici UV.

Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 1° luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 4.660.000.000.

Forme inanziamento: pratica n. 061962/46. Credito agevolato: L. 2.796.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

15) SIX TAU S.P.A. - Torino (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema integrato per gestione apparecchiature di controllo qualità in area industriale automotive.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° agosto 1996.

Costo dichiarato: L. 833.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062386/46. Credito agevolato: L. 583.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

16) SOTER S.R.L. - Trezzano sul Naviglio (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sensori e sistemi per la misura e la regolazione dello spessore di fogli metallici e rivestimenti sugli stessi.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 398.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062258/46. Credito agevolato: L. 278.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque, non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

17) TENCARA S.P.A. - Marghera (Venezia) (classificata grande impresa) - INTERMARINE S.P.A. - Sarzana (La Spezia).

Titolo del progetto: materiali e processi di lavorazione per la costruzione di uno scafo di nuova concezione.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° ottobre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 3.873.000.000;

eleg. L. 3.132.000.000;

totale L. 7.005.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058032/46. Credito agevolato: L. 4.709.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Contratto di finanziamento in solido.

Art. 2.

Le operazioni di seguito indicate, già deliberate sono così modificate:

1) 048773 SOLIS S.R.L. - Tavarnuzze (Firenze).

Macchina orditrice-tessitrice computerizzata.

Rispetto a quanto deliberato in date: 29 dicembre 1990 e 7 aprile 1987.

Variazione titolarità: in capo alla Matec S.r.l. - Scandicci (Firenze), relativamente ai residui debiti in corso di rimborso, con liberazione della originaria intestataria Solis S.r.l. - Tavarnuzze, acquisendo fidejussone dei soci controllanti o, in alternativa, fidejussione bancaria.

2) 049555 SOLIS S.R.L. - Tavarnuzze (Firenze).

Nuovo procedimento di produzione di collant finito senza alcuna cucitura.

Rispetto a quanto deliberato in data: 13 novembre 1987.

Variazione titolarità: in capo alla Matec S.r.l. - Scandicci (Firenze), relativamente ai residui debiti in corso di rimborso, con liberazione della originaria intestataria Solis S.r.l. - Tavarnuzze, acquisendo fidejussione dei soci controllanti o, in alternativa, fidejussione bancaria.

3) 055755 SOLIS S.R.L. - Tavarnuzze (Firenze).

Impianto automatizzato per la produzione di collants.

Rispetto a quanto deliberato in data: 28 aprile 1995.

Variazione titolarità: in capo alla Matec S.r.l. - Scandicci (Firenze), relativamente ai residui debiti in corso di rimborso, con liberazione della originaria intestataria Solis S.r.l. - Tavarnuzze, acquisendo fidejussione dei soci controllanti o, in alternativa, fidejussione bancaria.

Art. 3.

Non vengono ammessi agli interventi del F.S.R.A. i sottoindicati progetti per le motivazioni di seguito indicate:

1) 062219 CONSORZIO BASSANO VETRO - Bassano del Grappa (Vicenza).

Vetri industriali colorati.

Data domanda finanziamento: 27 agosto 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato in quanto le aziende consorziate Beltramello S.n.c. e Vetrolux S.n.c. non hanno le competenze necessarie per gestire il progetto.

2) 062096 MULTI CONSULT MILANO S.R.L. - MILANO.

Getra ++.

Data domanda finanziamento: 8 luglio 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato in quanto il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

3) 062481 RETEL S.R.L. - LISSAGO (VARESE).

Evoluzione schede di controllo dei sistemi di pesatura confluente nella realizzazione delle due unità di controllo - Master - L100 e L120.

Data domanda finanziamento: 11 novembre 1996 (proc. semplif. PMI). Declinato in quanto il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposto ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire 32.472.000.000 e graverà sulle disponibilità del F.S.R.A. per il 1997.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 164

97A8412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 15 ottobre 1997.

Regolamento generale delle strutture dell'Istituto. (Disposizione n. 6722).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'I.N.F.N. (doc. gen. n. 1100/1995 - rev.), approvato in data 2 giugno 1995 con deliberazione n. 5114 del consiglio direttivo dell'Istituto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 1995;

Vista la deliberazione n. 5690 del 30 maggio 1997, con la quale il consiglio direttivo ha soppresso la sezione sanità dell'I.N.F.N., con sede in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, ed ha contestualmente istituito la sezione di Roma III, con sede in Roma presso l'Università degli studi di Roma Tre, dando anche mandato al presidente di procedere ai conseguenti adempimenti;

Vista la nota dell'Istituto del 17 giugno 1997, prot. n. 013757, con la quale la deliberazione n. 5690 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 settembre 1997, prot. n. 1011, con la quale la deliberazione n. 5690 è stata approvata;

Visto quanto disposto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989;

Dispone

che si provveda, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989, alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del regolamento generale delle strutture dell'I.N.F.N., nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Frascati, 15 ottobre 1997

Il presidente: MAIANI

ALLEGATO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.)

Art. 1.
Le strutture

1. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'I.N.F.N. opera con strutture proprie eventualmente integrate con quelle dell'università, di altri istituti pubblici di ricerca e di amministrazioni dello Stato.

2. L'Istituto è articolato nelle seguenti strutture:

sezioni;

laboratori nazionali;

centri nazionali;

amministrazione centrale.

3. Nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 9 del regolamento generale dell'Istituto, è altresì considerato il servizio di presidenza.

4. I provvedimenti organizzativi delle strutture di cui agli articoli 20, comma 1, lettera *a)* e 24, comma 2, lettera *a)*, del regolamento generale dell'Istituto, dovranno essere conformi a quanto stabilito con il presente regolamento generale delle strutture.

Art. 2.
Le sezioni

1. Le sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle università sulla base di apposite convenzioni. Alle sezioni possono afferire gruppi collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di sezioni dell'Istituto.

2. Le sezioni, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in unità funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera *h)* e 20, comma 1, lettera *a)*, del regolamento generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.

3. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.

4. Ai servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

Art. 3.
I laboratori nazionali

1. I laboratori nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai laboratori nazionali possono afferire gruppi collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di sezioni dell'Istituto.

2. I laboratori nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in divisioni, unità funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera *h)* e 20, comma 1, lettera *a)*, del regolamento generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.

3. Possono essere istituite alcune o tutte tra le seguenti divisioni:

divisione ricerca;

divisione tecnica e dei servizi generali;

divisione acceleratori.

Le divisioni si articolano in servizi.

4. Le unità funzionali ed i servizi possono articolarsi in reparti, qualora trattasi di attività tecniche ed in uffici, qualora trattasi di attività amministrative.

5. Alle divisioni definite al precedente comma 3, è preposto, con provvedimento del direttore:

alla divisione ricerca, personale dipendente appartenente al profilo professionale di ricercatore ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca;

alla divisione tecnica e dei servizi generali ed alla divisione acceleratori, personale dipendente appartenente al profilo professionale di tecnologo ovvero di ricercatore, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati dotati di incarico di ricerca ovvero ricercatori universitari comunque dotati di incarico di ricerca.

6. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.

7. Ai servizi, ai reparti ed agli uffici, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

Art. 4.
I centri nazionali

1. I centri nazionali sono strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.

2. I centri nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in unità funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera *h)* e 20, comma 1, lettera *a)*, del regolamento generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.

3. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di tecnologo.

4. Ai servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

Art. 5.
L'amministrazione centrale

1. L'amministrazione centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; cura la gestione del personale; assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali; cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza. I dirigenti delle direzioni e dei servizi dell'amministrazione centrale sono responsabili degli atti dei loro uffici e forniscono supporto professionale e organizzativo all'azione degli organi direttivi dell'Istituto.

2. L'amministrazione centrale dell'I.N.F.N. è articolata, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del regolamento generale dell'Istituto, in direzioni e servizi.

Le direzioni sono le seguenti:

a) direzione affari generali e ordinamento;

b) direzione affari amministrativi;

c) direzione affari del personale;

d) direzione affari contrattuali e patrimoniali.

I servizi sono i seguenti:

e) servizio affari internazionali;

f) servizio affari legali e contenzioso;

g) servizio coordinamento attività di ingegneria;

h) servizio ispettivo;

i) servizio medicina del lavoro;

l) servizio protezione dalle radiazioni.

Alle direzioni sono preposti, di norma, dirigenti con profilo amministrativo.

Ai servizi è preposto, di norma, personale con profilo professionale di tecnologo.

3. Il direttore dell'amministrazione centrale, di cui all'art. 24 del regolamento generale dell'I.N.F.N., si avvale di un servizio di direzione posto alle sue dipendenze.

4. L'articolazione in uffici delle direzioni, nonché le competenze di ciascuna direzione, servizio e ufficio, sono definite nel provvedimento organizzativo della struttura di cui all'art. 24, comma 2, lettera *a)* del regolamento generale dell'Istituto.

Art. 6.

Servizio di presidenza

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del regolamento generale dell'I.N.F.N., è istituito il servizio di presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico-professionale in relazione ai compiti del presidente, della giunta esecutiva e del consiglio direttivo.

2. Il servizio è alle dirette dipendenze del presidente.

3 Al servizio è preposto un responsabile. La composizione del servizio verrà definita nel relativo provvedimento organizzativo.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Fino al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti organizzativi delle strutture restano in vigore quelli vigenti.

2 Il presente regolamento generale delle strutture sostituisce il vigente ordinamento dei servizi (doc. gen. n. 855/1986 - rev. 9, approvato con nota del Ministero della pubblica istruzione del 30 aprile 1987, prot. n. 2057).

ELENCO DELLE STRUTTURE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Sezioni:

sezione di Bari
sezione di Bologna
sezione di Cagliari
sezione di Catania
sezione di Ferrara
sezione di Firenze
sezione di Genova
sezione di Lecce
sezione di Milano
sezione di Napoli
sezione di Padova
sezione di Pavia
sezione di Perugia
sezione di Pisa
sezione di Roma
sezione di Roma II
sezione di Roma III
sezione di Torino
sezione di Trieste

Laboratori nazionali:

laboratori nazionali di Frascati
laboratori nazionali del Gran Sasso
laboratori nazionali di Legnaro
laboratori nazionali del Sud

Centri nazionali:

C.N.A.F. - Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie informatiche e telematiche.

Amministrazione centrale.

97A8464

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1997.

Riordinamento del diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 1° ottobre 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 5 marzo 1997;

Considerata l'urgenza di riordinare il diploma universitario di ortottista assistente di oftalmologia;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

Viene riordinato il diploma universitario di ortottista assistente in oftalmologia.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di ortottista-assistente in oftalmologia.

Il corso di diploma, ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante, con il rilascio del titolo di «ortottista-assistente di oftalmologia».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari che, su prescrizione del medico, trattano i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestre); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolare settori della professione, tali percorsi non possono accedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i principi della fisiopatologia necessari per poter svolgere attività di trattamento riabilitativo ortottico nei disturbi della motilità oculare e della visione binoculare di rieducazione di handicaps della funzione visiva e per poter eseguire tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale e specialistica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DSCIPLINARI.

I Anno - I Semestre

Area *A* - PROPEDEUTICA (crediti 7.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi culturali per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i fondamenti di fisica, chimica, istologia, embriologia, anatomia e fisiologia e di ortottica. Deve infine acquisire conoscenze d'informatica applicata.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica e informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomia-fisiologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo.

A.4 Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di fisiopatologia della visione binoculare.

Settori: E10X Biofisica medica, F14X Malattie dell'apparato visivo.

A.6 Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture specialistiche universitarie od ospedaliere (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II Semestre

Area *B* - ANATOMO-FISIOLOGIA DELL'APPARATO VISIVO, MOTILITÀ OCULARE E VISIONE BINOCULARE (crediti: 7.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della anatomo-fisiologia dell'apparato visivo, della motalità oculare e della visione binoculare, nonché i principi di ottica fisiopatologica e di psicologia.

B.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia dell'apparato visivo.

Settori: E09 Anatomia umana, E06E Fisiologia umana, F14X Malattie apparato visivo.

B.2 Corso integrato di anatomo-fisiologia della motilità oculare e della visione binoculare.

Settori: E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo.

B.3 Corso integrato di ottica fisiopatologica I.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

B.4 Corso integrato di psicologia medica.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

B.5 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (700 ore nell'intero anno).

II Anno - I Semestre

Area *C* - FISIOPATOLOGIA OCULARE, DELLA MOTILITÀ OCULARE E DELLA VISIONE BINOCULARE SEMEIOTICA E ORTOTTICA (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisiopatologia della funzione visiva, della motilità oculare e della visione mono e binoculare, l'ortottica generale, la semiotica e la metodologia ortottica; deve inoltre apprendere le nozioni generali ed applicative relative ai problemi legali ai vizi di refrazione ed alla loro correzione.

C.1 Corso integrato di fisiopatologia della funzione visiva.

C.2 Corso integrato di ottica fisiopatologica II.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C.3 Corso integrato di patologia oculare.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C.4 Corso integrato di ortottica generale.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C.5 Corso integrato di semeiotica e metodologia ortottica.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C.6 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.000 ore nell'intero anno).

II Anno - II Semestre

Area *D* - SEMEIOLOGIA OCULARE, ORTOTTICA, METODOLOGIE DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE E DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO ORTOTTICO (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologia, ortottica, metodologia di rieducazione funzionale e trattamento riabilitativo ortottico, le specifiche correlazioni cliniche; deve inoltre apprendere i fondamenti di contattologia.

D.1 Corso integrato di semeiotica oftalmologia I.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

D.2 Corso integrato di neurooftalmologia.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia.

D.3 Corso integrato di fisiopatologia generale e specialistica correlata.

Settori: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna, F19A Pediatria generale e specialistica, F14X Malattie dell'apparato visivo.

D.4 Corso integrato di motilità oculare e strabismi.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

D.5 Corso integrato di rieducazione handicap funzione visiva I.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

D.6 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - I Semestre

Area *E* - METODI E TECNICHE RELATIVI AI PRESIDI DI TRATTAMENTO RIABILITATIVO ORTOTTICO E DELLA RIEDUCAZIONE DELLA VISIONE (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i metodi, le tecniche e l'utilizzazione di presidi della riabilitazione ortottica nei disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in età evolutiva, adulta, geriatrica, nonché principi e tecniche della rieducazione degli handicaps della funzione visiva; deve acquisire inoltre principi di farmacologia oculare, igiene e medicina legale.

E.1 Corso integrato di farmacologia oculare, igiene e medicina del lavoro.

Settori: E07X Farmacologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F22A Igiene generale e specialistica, F22C Medicina del lavoro.

E.2 Corso integrato di rieducazione handicap funzione visiva II.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

E.3 Corso integrato di riabilitazione neuropsicovisiva.

Settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile, F14X Malattie dell'apparato visivo.

E.4 Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

E.5 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - II Semestre

Area *F* - PRATICA ORTOTTICA E DELLA RIABILITAZIONE DELLA DISABILITÀ VISIVA (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere tecniche semeiologiche, metodi, tecniche, presidi della rieducazione, handicaps della funzione visiva, ortottica in età evolutiva, in età adulta e geriatrica. Deve conoscere i principi di diritto, etica e deontologia che regolano la professione.

F.1 Corso integrato di semeiotica oculare II.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

F.2 Corso integrato di rieducazione handicap funzione visiva in età evolutiva.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

F.3 Corso integrato di ortottica.

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

F.4 Corso integrato di diritto sanitario, medicina legale, etica e deontologia.

Settori: F02X Storia della medicina, F14X Malattie dell'apparato visivo, F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.5 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato, in relazione alle specifiche competenze nel campo dei disturbi motori e sensoriali della visione, ai seguenti atti (decreto ministeriale n. 743/1994):

350 determinazioni della acuità visiva, della sensibilità al contrasto, della fissazione oculare;

350 determinazioni e trattamenti preventivi-riabilitativi ortottici dei disturbi della visione mono-binoculare e della motilità oculare dell'handicap della funzione visiva, dei disturbi della convergenza-divergenza e dell'accomodazione, della diplopia, del nistagmo;

350 misurazioni della deviazione oculare negli strabismi concomitanti latenti e manifesti ed incomitanti;

350 determinazioni della correzione ottica e prismatica con relativa applicazione in tutti i tipi di disturbi della motilità oculare e della visione binoculare;

100 effettuazione di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica: rifrazione campo visivo, senso cromatico, senso luminoso, adattometria, contattologia, elettrofisiologia, ecografia, biometria, pachimetria, fluoroangiografia, tonometria, tonografia;

150 osservazioni di aspetti fisiologici della motilità oculare e della visione binoculare;

esperienza pratica con tutti i metodi, tecniche, presidi ottici, e prismatici inclusi, di esame e trattamento rieducativo riabilitativo ortottico in almeno 350 pazienti con disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in almeno 40 portatori di handicap della funzione visiva; relativa compilazione cartelle cliniche ortottiche o dell'ipovedente:

80 osservazioni di aspetti fisiologici della funzione visiva;

100 osservazioni di pazienti con patologie oculari e degli annessi;

400 esami di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica;

100 ore di assistenza di sala operatoria.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od oltre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 5 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A8413

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 24 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 4 luglio 1996, recante modificazioni allo statuto dell'Università;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con il quale sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come di seguito indicato.

2. L'ultimo comma dell'art. 52 è sostituito con il seguente:

«Dell'indirizzo prescelto sarà data menzione nel diploma di laurea solo qualora esso rientri tra i seguenti indirizzi:

indirizzo di economia politica;

indirizzo di economia bancaria;

indirizzo di economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

indirizzo di economia e legislazione d'impresa».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 30 settembre 1997

Il rettore

97A8448

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 datato 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze geologiche;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la circolare del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 2079 - Ufficio I, datato 5 agosto 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 162, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo.

Art. 162. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di 300 ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di 2500, di cui circa 1700 nel triennio e circa 800 nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata alle singole facoltà e/o corsi di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità secondo le leggi vigenti.

Triennio di base.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9, 10 esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11, 12 esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14 esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15, 16 esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18 esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito del consiglio della struttura competente la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi o laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, se organizzato come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio della struttura competente.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale e inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione è distinto in indirizzi ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

L'Università sede del corso di laurea iscrive a statuto uno o più indirizzi, fino ad un massimo di quattro, in relazione alle proprie competenze e possibilità, sce-

gliendo tra quelli della tabella XXVI, o proponendone di diversi in base ad esigenze e competenze specifiche e locali. In quest'ultimo caso l'organizzazione degli studi ed il numero dei corsi ed esami dovrà essere conforme a quelli degli indirizzi nazionali.

L'inserimento a statuto degli indirizzi avviene con le procedure previste dalle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico. Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di 80 ore, di cui cinque caratterizzanti che vengono inseriti a statuto.

Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalla facoltà.

Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) *Indirizzo geologico-paleontologico*

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale
2) paleontologia II
3) micropaleontologia
4) sedimentologia
5) geologia stratigrafica

Lista delle discipline facoltative:

1) paleoecologia
2) paleoclimatologia
3) paleontologia vegetale
4) paleobiogeografia
5) geologia del quaternario
6) paleontologia del quaternario
7) geologia strutturale
8) geologia marina
9) geologia storica
10) fotogeologia
11) paleontologia stratigrafica
12) stratigrafia
13) paleontologia dei vertebrati
14) biostratigrafia
15) petrografia del sedimento
16) mineralogia dei sedimenti
17) oceanografia
18) geologia del cristallino
19) vulcanologia
20) geologia degli idrocarburi
21) geofisica marina

B) *Indirizzo mineralogico-petrologico - giacimentologico - geochimico*

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica
2) cristallografia
3) petrologia
4) giacimenti minerari
5) vulcanologia

Lista delle discipline facoltative:

1) geochimica nucleare
2) mineralogia dei sedimenti
3) analisi mineralogiche
4) mineralogia applicata
5) prospezioni geochimiche
6) geotermia
7) rilevamento petrografico-giacimentologico
8) petrografia applicata
9) geologia regionale
10) esplorazione geologica del sottosuolo
11) analisi geochimiche
12) petrologia del metamorfico
13) geochimica applicata
14) cristallochimica
15) mineralogia sistematica
16) minerogenesi
17) geologia dei combustibili fossili
18) giacimenti di idrocarburi
19) prospezione geomineraria
20) prospezioni geofisiche

C) *Indirizzo geofisico e geologico-strutturale*

Discipline caratterizzanti:

1) fisica della terra solida
2) sismologia
3) geologia strutturale
4) geologia del cristallino
5) geodinamica

Lista delle discipline facoltative:

1) prospezioni geofisiche
2) geofisica applicata
3) geofisica marina
4) fisica del vulcanismo
5) vulcanologia
6) geotermia
7) sismica applicata
8) geodesia e cartografia
9) esplorazione geologica del sottosuolo
10) geomagnetismo
11) giacimenti minerari
12) geologia regionale

13) oceanografia fisica
14) calcolo automatico
15) sismometria
16) geochimica applicata
17) complementi di geofisica
18) geofisica mineraria
19) paleomagnetismo
20) tettonofisica

D) *Indirizzo geologico-geofisico marino*

Insegnamenti caratterizzanti:

1) geologia marina
2) sedimentologia e regime dei litorali
3) geologia del quaternario
4) geofisica applicata
5) geofisica ambientale

Lista delle discipline facoltative:

1) geofisica mineraria
2) geodesia
3) oceanografia
4) geochimica applicata
5) geologia stratigrafica
6) geologia regionale
7) micropaleontologia
8) ecologia
9) geologia degli idrocarburi
10) sedimentologia
11) petrografia del sedimento
12) geologia strutturale
13) geomorfologia applicata
14) geologia applicata all'ambiente marino
15) trattamento dei segnali geofisici
16) conservazione della natura e sue risorse
17) idrogeologia
18) geologia marina applicata
19) esplorazione geologica del sottosuolo
20) geofisica marina
21) geologia marina applicata
22) geochimica ambientale
23) tettonofisica
24) oceanografia costiera
25) sismologia applicata
26) geologia ambientale
27) telerilevamento
28) prospezioni geofisiche
29) carotaggi geofisici
30) laboratorio di strumentazioni oceanografiche
31) fondamenti di valutazione di impatto ambientale.

Norme finali.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 14 ottobre 1997

Il rettore

97A8485

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16 comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 2 ottobre 1995 e 27 febbraio 1997 contenenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere, tabella IX;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1490 in data 31 ottobre 1968, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere in data 20 maggio 1997 e dal consiglio di amministrazione in data 23 maggio 1997, ciascuno per le rispettive competenze;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della nota ministeriale 5 agosto 1997 in tema di autonomia didattica — regime transitorio — atto di indirizzo, ha rinviato al mittente la pratica, poiché da tale data essa non rientra nella sfera di competenza del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Gli articoli 20, 21, 22, 23 del capo II dello statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di cui alle premesse del presente decreto sono soppressi e sostituiti dai presenti:

(Omissis).

Capo II

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

(Omissis).

Art. 20.

Finalità, durata e articolazione del corso di laurea

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione.

La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è fissata in quattro anni.

Il corso di laurea si articola in due bienni. Il numero delle annualità complessive è non inferiore a diciannove.

Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualità. Il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualità. I consigli delle strutture competenti determinano le modalità di passaggio dal primo al secondo biennio. Eventuali annualità aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto sono definite dai consigli delle strutture competenti.

Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).

Lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualità di una terza lingua e letteratura straniera secondo modalità specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità e propedeuticità sono determinate dai singoli corsi di laurea.

L'impegno didattico complessivo è fissato dalle strutture competenti.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea è teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato.

Di norma ogni annualità, cui corrisponde un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. La facoltà può istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dalle strutture competenti.

Il diploma di laurea menzionerà la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata). Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel certificato di laurea.

Art. 21.

Biennio comune e di specializzazione

a) Biennio comune.

Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono stabilite dalle strutture competenti;

una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea);

una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio, una dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche, filologia afferente alla lingua quadriennale.

b) Biennio di specializzazione.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, la facoltà attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili.

Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

artistico-letterario;

scienze della formazione linguistica;

storico-internazionale;

umanistico-informatico.

La facoltà può istituire indirizzi diversi da quelli sopra elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati. Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili da altre facoltà o corsi di laurea della stessa università.

Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio di facoltà, sulla base delle finalità specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea;

due a scelta libera da parte dello studente.

Art. 22.

Aree disciplinari

Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, della legge n. 341/1990, la facoltà in conformità con le specifiche annualità previste per ciascun biennio e secondo criteri di coerenza e di funzionalità con gli indirizzi attivati, adotta *curricula* didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o più discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didattico-formativi.

Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 21, lettera *a)*:

a) italianistica settori scientifico-disciplinari: L11A, L12A, L12B, L12E;

b) scienze storiche, settori scientifico-disciplinari: L02A, L02B, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B;

c) scienze del linguaggio, settori scientifico-disciplinari: K05A (linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), K05B (fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione), L09A, M07E;

d) scienze glottodidattiche, settori scientifico-disciplinari: L09A, L09H, L16B (didattica della lingua francese), L17C (didattica della lingua spagnola), L17D (didattica della lingua portoghese), L18C (didattica della lingua italiana), L19B (didattica della lingua tedesca), L12B (didattica della lingua russa);

le aree caratterizzanti gli indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:

e) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica, slavistica, ecc.), settori scientifico-disciplinari: L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E;

f) scienze filologiche, settori scientifico-disciplinari: L05A, L05C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B;

g) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate, ecc.), settori scientifico-disciplinari: L12C, L12D, M07D;

h) scienze storico-culturali (storia della cultura, ecc.), settori scientifico-disciplinari: L16A, L17A, L18A, L19A, L21B, M03A, M03B, M05X;

i) scienze dell'arte, della nusica e dello spettacolo, settori scientifico-disciplinari: L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C;

j) scienze della comunicazione, settori scientifico-disciplinari: Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E;

k) scienze geografiche, settori scientifico-disciplinari: M06A, M06B, P01G, P0VH, P01J;

l) scienze dell'educazione, settori scientifico-disciplinari: M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D;

m) scienze filosofiche, settori scientifico-disciplinari: L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B;

n) lingue e culture classiche, settori scientifico-disciplinari: L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B;

o) scienze economiche, settori scientifico-disciplinari: P01A, P01C, P01G, P01H, P01J, P02B, P03X;

p) scienze giuridiche, settori scientifico-disciplinari: N01X, N02X, N09X, N10X, N11X, N14X;

q) scienze informatiche, settori scientifico-disciplinari: K05A (fondamenti di informatica, teoria e tecnica dell'elaborazione dell'immagine, informatica grafica), K05B (informatica applicata), M12A (organizzazione informatica degli archivi);

r) area dei linguaggi informatici, settori scientifico-disciplinari: K05A (linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), K05B (fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione);

s) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai sensi del precedente art. 21.

Per ogni area disciplinare, le strutture competenti individuano i settori scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti di cui al decreto presidenziale 12 aprile 1994 ed eventuali successive modificazioni.

Art. 23.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, la facoltà determina, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431/1990.

In particolare, la facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualità, e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della Unione europea. Definisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto:

e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della Unione europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 1996), il corso di laurea in lingue e letterature straniere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione, e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, i consigli degli organismi competenti adottano il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

La facoltà può riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indica inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. La facoltà indica inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la facoltà riconosce gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicano il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

(Omissis).

Lo statuto di cui alle premesse, in fase di prima applicazione, è inoltre integrato dalle seguenti norme transitorie:

(Omissis).

NORME TRANSITORIE

(Omissis).

Art. 3.

Norma transitoria per l'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere

Gli studenti già iscritti possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La faccoltà, sentito il consiglio del corso di laurea, stabilisce le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 ottobre 1997

Il rettore: ALBERONI

97A8447

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 21 ottobre 1997, n. **8.**

Regime orario del part-time.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario generale

Al Consiglio di Stato - Segratariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato genereale

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

A tutte le regioni

A tutte le province

A tutti i comuni

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

All'A.R.A.N.

e per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

Alcune amministrazioni hanno segnalato che l'automatica trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro può arrecare disfunzioni gravi alla funzionalità di alcuni servizi. Ciò, soprattutto nel caso di modalità orarie non confacenti con le esigenze dell'amministrazione.

La necessità di contemperare il diritto alla trasformazione del rapporto con la funzionalità del servizio rende opportuna un'approfondita valutazione della proposta del dipendente. Qualora, infatti, la situazione concreta dovesse comportare disfunzioni al servizio, non risolvibili durante la fase del differimento (che può essere disposto in caso di grave pregiudizio al servizio), si ritiene che l'amministrazione possa immediatamente respingere la proposta di articolazione dell'orario avanzata dal dipendente.

Nei casi suindicati, sarà opportuno far presenti le particolari esigenze che si frappongono all'accettazione, *sic et simpliciter,* del regime orario proposto dal dipendente, e che permangono anche dopo la fase del differimento, avente lo scopo di apprestare adeguati accorgimenti organizzativi.

In attesa che questo aspetto sia regolato dalla contrattazione collettiva, sarà comunque cura delle amministrazioni adottare comportamenti tali da non vanificare il diritto del dipendente con controproposte che rendano non più utile e rispondente alle necessità personali il ricorso al part-time.

In altri termini, andrà favorita l'individuazione consensuale dell'articolazione della prestazione lavorativa, secondo criteri che contemperino l'effettivo esercizio del diritto con la salvaguardia delle esigenze funzionali dell'amministrazione.

Naturalmente, qualsiasi adattamento delle modalità proposte dal dipendente dovrà rispondere a espresse e motivate valutazioni di ordine generale, che rispettino anche principi di assoluta imparzialità. Sarà opportuno, in questa prospettiva, comunicare preventivamente la casistica che può dar luogo all'adattamento del regime orario, fermo restando che la quantità della prestazione, cioè la scelta della percentuale di riduzione della stessa rispetto all'orario ordinario proviene dal dipendente (fermo restando l'unico limite, previsto dai contratti collettivi, riguardante la quantità minima della prestazione, che non può scendere sotto al 30% del tempo pieno) essendo un elemento essenziale dell'opzione, da cui derivano precise conseguenze, quale quella di poter svolgere una seconda attività lavorativa. Ciò anche al fine di mettere il dipendente in condizione di esercitare eventualmente i mezzi di tutela che l'ordinamento mette a sua disposizione.

Il Ministro: BASSANINI

97A8531

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dispensa di notai per limiti di età

Con decreti ministeriali del 15 ottobre 1997, vistati dalla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro in data 20 ottobre 1997, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Basagni Dario, nato ad Arezzo il 22 febbraio 1923, notaio residente nel comune di Arezzo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 febbraio 1998;

Buono Antonino, nato a Caronia (Messina) il 27 gennaio 1923, notaio residente nel comune di Patti d.n. Messina, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 27 gennaio 1998,

Candioto Francesco, nato a Termini Imerese il 4 marzo 1923, notaio residente nel comune di Termini Imerese, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 marzo 1998;

Cricchi Carlo, nato a L'Aquila il 25 gennaio 1923, notaio residente nel comune di L'Aquila, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 gennaio 1998;

De Sio Domenico, nato a Torre Annunziata (Napoli) l'11 gennaio 1923, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° gennaio 1998,

Fissore Luigi, nato a Gravellona Toce (Novara) il 20 marzo 1923, notaio residente nel comune di Carmagnola d.n. Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 marzo 1998;

Giacomelli Albino, nato a Ferrara il 1° marzo 1923, notaio residente nel comune di Ferrara, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° marzo 1998;

Mainiero Giovanni, nato a Torre del Greco (Napoli) il 2 gennaio 1923, notaio residente nel comune di Torre del Greco d.n. Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 gennaio 1998;

Malato Andrea, nato a Trapani il 30 gennaio 1923, notaio residente nel comune di Trapani, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 30 gennaio 1998;

Moroni Alberto, nato a Bagnoli Irpino (Avellino) l'11 gennaio 1923, notaio residente nel comune di Salerno, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 gennaio 1998;

Orbitello Guido, nato a Napoli il 7 gennaio 1923, notaio residente nel comune di Torre del Greco d.n. Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 gennaio 1998;

Palmegiano Giovanni, nato a Derna (Libia) il 4 gennaio 1923, notaio residente nel comune di Latisana d n Udine, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 gennaio 1998;

Paloni Gian Francesco, nato a Roma l'8 gennaio 1923, notaio residente nel comune di Matelica d.n. Macerata, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 gennaio 1998;

Parodi Andrea, nato a Sanremo il 16 febbraio 1923, notaio residente nel comune di Alessandria, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 febbraio 1998;

Peres Vittorio, nato a Barletta il 18 gennaio 1923, notaio residente nel comune di Verona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 18 gennaio 1998;

Poeti Francesco Paolo, nato a Sassoferrato (Ancona) il 5 febbraio 1923, notaio residente nel comune di Senigallia d.n. di Ancona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 5 febbraio 1998;

Reitano Ugo, nato a Bologna il 1° aprile 1923, notaio residente nel comune di Mede d.n. Pavia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° aprile 1998;

Sarno Domenico, nato a Candida (Avellino) il 10 aprile 1923, notaio residente nel comune di Avellino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 10 aprile 1998;

Scornajenchi Italo, nato a Roma il 10 marzo 1923, notaio residente nel comune di Cosenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 10 marzo 1998;

Solimena Aldo, nato a Rieti il 13 marzo 1923, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 marzo 1998;

Susca Giuseppe, nato a Noicattaro (Bari) il 17 aprile 1923, notaio residente nel comune di Acquaviva delle Fonti d.n. Bari, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 aprile 1998;

Tumbiolo Francesco, nato a Mazara del Vallo il 23 febbraio 1923, notaio residente nel comune di Pisa, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 febbraio 1998;

Zavanella Luciano, nato a Viadana (Mantova) il 28 febbraio 1923, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 febbraio 1998.

97A8486

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 ottobre 1997

Dollaro USA	1739,12
ECU	1925,38
Marco tedesco	975,94
Franco francese	291,28
Lira sterlina	2846,77
Fiorino olandese	866,14
Franco belga	47,336
Peseta spagnola	11,574
Corona danese	256,34
Lira irlandese	2546,77
Dracma greca	6,214
Escudo portoghese	9,590
Dollaro canadese	1249,10
Yen giapponese	14,302
Franco svizzero	1176,83
Scellino austriaco	138,65
Corona norvegese	242,81
Corona svedese	228,02
Marco finlandese	326,35
Dollaro australiano	1228,86

97A8636

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.12769.XVJ(1334) del 18 settembre 1997 il manufatto esplosivo nonché i relativi componenti esplosivi di seguito denominati, che la ditta S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come a fianco di ciascuno indicato:

«Carica di profondità HAF (DC 103)» cat. II - gruppo B, conforme al disegno V 35737.00.

Componenti esplosivi:

«HAF (DC 103) Assieme spoletta in servizio» cat. V - gruppo B, conforme al disegno V35738.00, numero ONU 0410 1.4D;

«HAF (DC 103) Assieme carico in servizio», cat. II - gruppo B, conforme al disegno V35736.00, numero ONU 0060 1.1D.

97A8449

Indicazione del campo di applicabilità di un manufatto esplosivo già riconosciuto e classificato

La miccia detonante denominata «Riocord 6 antigrisu», già riconosciuta e classificata con decreto ministeriale numero 559/C.24385.XVJ (1157) datato 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 1997, a mente del decreto ministeriale n. 559/C.9363.XVJ (1157) del 18 settembre 1997 si intende utilizzabile all'aperto o in galleria, anche grisutosa.

97A8450

Erezione in ente morale dell'associazione «Gruppo di preghiera di Bolzano», in Bolzano

Con decreto ministeriale del 13 ottobre 1997 l'associazione «Gruppo di preghiera di Bolzano», con sede in Bolzano, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 5 settembre 1997, numero di rep. 64574/11949, a rogito del notaio Nicola Maffei.

97A8451

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Modificazione al decreto di riconoscimento giuridico dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di carne bovina.

Con decreto ministeriale n. 9791721 del 30 settembre 1997, è stato modificato l'art. 1 del decreto ministeriale n. 95463 dell'8 luglio 1993, relativo al riconoscimento giuridico dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di carne bovina, inserendo la frase: «l'Unione è denominata "UNALCAB"».

Ciò al fine dell'esatta individuazione della ragione sociale della predetta Unione, come risultante dall'atto costitutivo redatto in Roma il 21 marzo 1991, per notaio Pierpaolo Siniscalchi, n. rep. 24920.

97A8414

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Azzurra, in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Azzurra, con sede in Roma, costituita il 25 gennaio 1990 per rogito notaio Elvira Bellelli, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Fabrizio Proietti, residente in via E. Repossi, 1, Roma.

97A8488

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23388 del 24 settembre 1997:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Cogei, con sede in Roma e officina Passo Martino (Catania), per un massimo di 39 dipendenti per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 marzo 1997, n. 22401/1.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 ottobre 1996, come da protocollo dello stesso.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, con effetto dal 20 giugno 1996, in favore dei dipendenti dalla S.r.l. Marelli motori, con sede in Milano e unità di S.S. Giovanni (Milano), per un massimo di 67 dipendenti per il periodo dal 20 giugno 1997 al 19 dicembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 21 luglio 1997, come da protocollo dello stesso.

Contributo addizionale: no - concordato preventivo.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 23389 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 luglio 1997 al 6 luglio 1998, della ditta S.p.a. F.lli Marzoli & C., con sede in Bergamo e unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. F.lli Marzoli & C., con sede in Bergamo e unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1997 con decorrenza 7 luglio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23390 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Electrolux apparecchi per la pulizia, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano) e San Giuliano (Milano).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Electrolux apparecchi per la pulizia, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano) e San Giuliano (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1997 con decorrenza 1° febbraio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23391 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 novembre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 novembre 1996, con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. IES Electronics, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23394 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società finanziaria di partecipazioni Sofinpar ex Sofin, con sede in Roma e unità di Napoli ex Sofin (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e ulteriormente prorogata dal 20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 23395 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setina detergenti (ex Deterbi), con sede in Sezze scalo (Latina) e unità di Sezze scalo s.s. Setina (Latina) per un massimo di 106 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1997 al 17 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23396 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comi Sud, con sede in Lecce e unità di Lecce, per un massimo di 45 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23397 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Poto, con sede in Controne (Salerno) e unità di Controne (Salerno), per un massimo di 70 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 dicembre 1996 al 18 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 giugno 1997 al 18 dicembre 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23398 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta geom. Emilio Resta, con sede in Bari e unità di Bari, per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23399 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zucchet, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 34 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23400 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbatax 2000, con sede in Tortolì-Arbatax (Nuoro) e unità di Tortolì-Arbatax (Nuoro), per un massimo di 217 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23401 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.T.M., con sede in Fiorano Modenese (Modena) e unità in Fiorano Modenese (Modena), per un massimo di 26 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23402 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unità in Modugno (Bari), per un massimo di 49 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 2 dicembre 1997 al 1° giugno 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23403 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.O., con sede in Genova e unità in Genova, per un massimo di 13 dipendenti e Taranto per un massimo di un dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1996 al 20 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 21 giugno 1997 al 20 dicembre 1997.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22779 del 20 maggio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23404 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 novembre 1995 al 5 novembre 1996, della ditta S.r.l. Eurobeton, con sede in Brusciano (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli).

Parere comitato tecnico 26 giugno 1996 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Eurobeton, con sede in Brusciano (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 novembre 1995 al 5 novembre 1996.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1995 con decorrenza 6 novembre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 settembre 1996, n. 21301 e il decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22136/6.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23405 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1995 al 10 luglio 1996, della ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Casalnuovo (Napoli) e Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico 3 aprile 1996 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Casalnuovo (Napoli) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 luglio 1996.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1995 con decorrenza 11 luglio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 maggio 1996, n. 20593/4.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23406 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996, della ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Cremona, Podenzano (Piacenza) e Virgilio (Mantova).

Parere comitato tecnico 3 aprile 1996 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Cremona, Podenzano (Piacenza) e Virgilio (Mantova), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 28 agosto 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1997, n. 22684.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23407 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1996 al 17 aprile 1997, della ditta S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ascoli Piceno, Folignano (Ascoli Piceno), Forlì del Sannio (Isernia), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo) e S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Parere comitato tecnico 8 aprile 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ascoli Piceno, Folignano (Ascoli Piceno), Forlì del Sannio (Isernia), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo) e S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 18 aprile 1996 al 17 aprile 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 18 aprile 1996.

Con esclusione lavori sospesi per fine cantiere e/o fine lavori il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 maggio 1997, n. 22792/2.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23408 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.c. a r.l. Terre di Maremma, con sede in Campagnatico loc. Granaione (Grosseto) e unità di ufficio di Grosseto.

Parere comitato tecnico 1° agosto 1996 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Terre di Maremma, con sede in Campagnatico loc. Granaione (Grosseto) e unità di ufficio di Grosseto, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996, n. 21604/6.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23409 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997, con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. De Angeli industrie, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno e Cameri (Novara), per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 18 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 26 febbraio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1997, n. 23269.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23410 del 24 settembre 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.p.a. Ilva laminati piani - gruppo Ilva laminati piani, con sede in Roma e unità di Torino e Taranto.

Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva laminati piani - gruppo Ilva laminati piani, con sede in Roma e unità di Torino e Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Ilva pali Dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva pali Dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Ilva lamiere e tubi, con sede in Taranto e unità di Genova/Campi, Genova e Taranto.

Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva lamiere tubi, con sede in Taranto e unità di Genova/Campi, Genova e Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.p.a. Alessio condotte gruppo Ilva laminati piani, con sede in La Loggia (Torino) e unità di La Loggia (Torino).

Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alessio condotte gruppo Ilva laminati piani, con sede in La Loggia (Torino) e unità di La Loggia (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Torino C.S. Coils gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Sidercomit Torino C.S. Coils - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 27 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995;

7) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova e unità nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

8) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.p.a. I.C.M.I. - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Napoli e unità di Genova e Napoli.

Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.

. A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Napoli e unità di Genova e Napoli, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23411 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1997, della ditta S.r.l. Quick Italia, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano).

Parere comitato tecnico del 22 luglio 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Quick Italia, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 17 giugno 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23412 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, della ditta S.r.l. Feralpi siderurgica, con sede in Brescia e unità di Lonato (Brescia).

Parere comitato tecnico del 15 luglio 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Feralpi siderurgica, con sede in Brescia e unità di Lonato (Brescia), per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1996 con decorrenza 11 novembre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23413 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997, con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montello, con sede in Montello (Bergamo) e unità di Montello (Bergamo), per il periodo dal 6 novembre 1997 al 5 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1997 con decorrenza 6 novembre 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23414 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.c. a r.l. Cantina e oleificio sociale di Lizzano «Luigi Ruggieri», con sede in Lizzano (Taranto) e unità di Lizzano (Taranto).

Parere comitato tecnico 28 novembre 1995 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cantina e oleificio sociale di Lizzano «Luigi Ruggieri», con sede in Lizzano (Taranto) e unità di Lizzano (Taranto), per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 27 giugno 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 19891/4.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23415 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997, della ditta S.p.a. T.E.LI. - Telefonica elettrica ligure, con sede in Roma e unità di Capezzano Pianore (Lucca), Genova-Borzoli (Genova), S. Stefano Magra (La Spezia) e Savona.

Parere del comitato tecnico del 25 febbraio 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.E.LI. - Telefonica elettrica ligure, con sede in Roma e

unità di Capezzano Pianore (Lucca), Genova-Borzoli, S. Stefano Magra (La Spezia) e Savona, per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 25 marzo 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 22552.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23416 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 settembre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 settembre 1996, con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sisma, con sede in Milano e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23424 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.r.l. Gi.Bar, con sede in Castel S. Niccolò (Arezzo) e unità di Castel S. Niccolò (Arezzo).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.Bar, con sede in Castel S. Niccolò (Arezzo) e unità di Castel S. Niccolò (Arezzo), per il periodo dal 23 gennaio 1997 al 22 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1997 con decorrenza 10 dicembre 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 6 agosto 1997, n. 23272.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23425 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano, unità di Caponago (Milano), Milano, Nerviano (Milano) e Rodano (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano, unità di Caponago (Milano), Milano, Nerviano (Milano) e Rodano (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 14 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23426 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.r.l. PPG Industries Italia, con sede in Cuneo e unità di Roccasecca (Frosinone).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. PPG Industries Italia, con sede in Cuneo e unità di Roccasecca (Frosinone), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23427 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1997, della ditta S.r.l. Gallino componenti plastici, S.p.a. dal 1° luglio 1996 Gallino plasturgia, con sede in Beinasco (Torino), unità di Copiano (Pavia), Castello di Brianza (Lecco), Nichelino (Torino), Grugliasco (Torino), S. Benigno Canavese (Torino), Renate (Milano) e Rivalta (Torino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gallino componenti plastici, S.p.a. dal 1° luglio 1996, Gallino plasturgia, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Copiano (Pavia), Castello di Brianza (Lecco), Nichelino (Torino), Grugliasco (Torino), S. Benigno Canavese (Torino), Renate (Milano) e Rivalta (Torino), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23429 del 24 settembre 1997, è approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 ed alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, la proroga del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. In.Gr.Ed., con sede ed unità in Aprilia (Latina), per il periodo dal 28 ottobre 1993 al 20 marzo 1994.

Per i seguenti motivi: «.... riesaminata la documentazione, in particolare la nota dell'ispettorato del lavoro di Latina del 17 marzo 1994, ... emerge, dopo una più attenta lettura, che il piano di risanamento, proposto all'inizio dell'intervento CIGS, ha trovato nel semestre di cui all'art. 7, comma 5, legge n. 236/1993, definitiva attuazione ...».

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale già disposta con il decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 28 ottobre 1992, in favore dei

lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. IN.GR.ED., con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 28 ottobre 1993 al 20 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 28 ottobre 1993.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23430 del 24 settembre 1997, a parziale rettifica di quanto disposto con i decreti ministeriali del 10 dicembre 1987 e del 9 novembre 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, assunti con contratto di formazione e lavoro dipendenti dalla ditta S.r.l. Brasilen calzaturificio, con sede ed unità in Chiari (Brescia), per il periodo dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23417 del 24 settembre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 33 dipendenti, per il periodo dal 13 marzo 1997 al 12 settembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 aprile 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

Con decreto ministeriale n. 23418 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997, con effetto dal 21 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Sarchi, con sede in Pavia e unità di Broni (Pavia), per il periodo dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1997 con decorrenza 21 aprile 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23419 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997, con effetto dal 6 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grande Distribuzione Meridionale, con sede in Milano e unità di Crotone, per il periodo dal 6 luglio 1997 al 5 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1997 con decorrenza 6 luglio 1997.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23420 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 febbraio 1997 al 19 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Confitalia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unità di Belvedere Marittimo (Cosenza).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Confitalia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unità di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 20 febbraio 1997 al 19 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 20 febbraio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23421 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 30 settembre 1996 al 29 settembre 1997, della ditta S.p.a. Tecnoplastica Prealpina, con sede in Tradate (Varese), e unità di Tradate e Castiglione Olona (Varese).

Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnoplastica Prealpina, con sede in Tradate (Varese), e unità di Tradate e Castiglione Olona (Varese), per il periodo dal 30 settembre 1996 al 29 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 30 settembre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23422 del 24 settembre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo

dal 6 febbraio 1995 al 19 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Società finanziaria di partecipazioni Sofinpar ex Sofin, con sede in Roma e unità di Napoli ex Sofin.

Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società finanziaria di partecipazioni Sofinpar ex Sofin, con sede in Roma e unità di Napoli ex Sofin, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società finanziaria di partecipazioni Sofinpar ex Sofin, con sede in Roma e unità di Napoli ex Sofin, per il periodo dal 6 agosto 1995 al 19 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A8249

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di carichi tributari dovuti da alcune ditte

Con decreto 20 agosto 1997, la riscossione del carico tributario di L. 200.548.562, dovuto dalla ditta f.lli Nasi S.d.f., con sede in Genova, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Liguria, sezione staccata di Genova, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

Con decreto del 20 agosto 1997, la riscossione del carico tributario di L. 2.002.628.666, dovuto dalla ditta Azienda mobilità e trasporti con sede in Genova, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Liguria sezione staccata di Genova nel provvedimento di esecuzione determinera l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sara revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

Con decreto del 29 luglio 1997, la riscossione del carico tributario di L. 2.042.714.030, dovuto dalla ditta Sicuranza Agostino con sede in Prato, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Toscana, sezione staccata di Firenze nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

Con decreto del 20 agosto 1997, la riscossione del carico tributario di L. 121.609.050, dovuto dalla ditta F.lli Piccolo con sede in Sant'Anastasia, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

Con decreto del 20 agosto 1997, la riscossione del carico tributario di L. 240.944.761, dovuto dalla ditta F.lli Piccolo con sede in Sant'Anastasia, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

Con decreto del 20 agosto 1997, la riscossione del carico tributario di L. 619.612.330, dovuto dalla sig.ra Bellini Maria Teresa con sede in Porto Garibaldi, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Ferrara, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

97A8532

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766; art. 3, diciottesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3; comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 6, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare A01C alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata», via Orazio Raimondo s.n.c. - 00173 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette domande gli interessati dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al ricercatore chiamato.

97A8533

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

II fascia - un posto - settore scientifico-disciplinare L03B «Archeologia classica», per la disciplina «Archeologia delle provincie romane».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al traferimento di altra Università dovranno indicare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'Università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

97A8534

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente: «Trasferimento della concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C ed argille per porcellana e terraglia forte, denominata "Ceresei VI", nel comune di Lozzolo». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 28 agosto 1997).

Nel titolo dell'avviso citato in epigrafe, riportato sia a pag. 2 del sommario che a pag. 44, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... denominata "Ceresei *VI*", nel comune di Lozzolo.», leggasi: «... denominata "Ceresei *V*", nel comune di Lozzolo.».

97A8489

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 1 0 9 7 *

L. 1.500